

## TI\_GERICHTE 10.2003.456 vom 23. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2003.456](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.456)

FR: TI\_GERICHTE 10.2003.456 du 23 octobre 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2003.456 del 23 ottobre 2003

### Volltext

Incarto n.10.2003.456/fc

DA 2404/2003

Bellinzona

23 ottobre 2003

Sentenza con motivazione

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 1980, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, cittadina italiana, domiciliata a \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, coniugata, casalinga

difesa da: Avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

prevenuta colpevole di \_\_\_\_\_ ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzata in veste di operaia presso la ditta \_\_\_\_\_ AG,  
collaborato alla cura e alla manutenzione della coltivazione di un ingente quantitativo di  
piantine di canapa destinate alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana),  
percependo per tale mansione un salario mensile netto di fr. 3'000.--;

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ fra il 10 settembre 2002 e il mese di dicembre  
2002;

reato previsto \_\_\_\_\_ dall'art. 19 cifra 1 LStup.;

perseguita \_\_\_\_\_ con decreto d'accusa n. DA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ di data  
\_\_\_\_\_ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, \_\_\_\_\_, che propone la  
condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Ordina la confisca della vettura \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_ sequestrata dalla polizia il 18 giugno 2003.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 luglio 2003  
dall'accusata;

indetto il dibattimento 23 ottobre 2003, al quale sono comparsi l'accusata  
personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera

1° ottobre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel  
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa,  
proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

preso atto che nel frattempo la \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ sequestrata dalla polizia il 18 giugno 2003 è stata dissequestrata dal  
Procuratore pubblico;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se \_\_\_\_\_ è autrice colpevole, eventualmente per negligenza, di  
ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo  
carico.

2. Sulle pene proposte e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. \_\_\_\_\_, nata nel 1980, ha frequentato le scuole in Italia ed al termine della scuola  
media si è recata ancora in una scuola di lingue.

Nel 1996, quando aveva 16 anni, i genitori si sono separati e lei è rimasta con la madre,  
iniziando a lavorare nella sua lavanderia.

Con la madre sono tuttavia insorte grosse difficoltà e nel 1999 il padre, che nel frattempo si  
era trasferito in Svizzera, ha fatto in modo che la figlia potesse venire a lavorare nel nostro  
paese. Nel primo anno l'accusata ha lavorato come cameriera presso il bar Iguana di  
\_\_\_\_\_. Dal 2000 al giugno 2002 si è poi trasferita, sempre come cameriera al  
ristorante \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Questo ristorante non andava bene, tant'è che nel  
giugno 2002 tutti i camerieri hanno dovuto andarsene e l'esercizio pubblico è poi stato  
chiuso e lo è tuttora.

Il 23 giugno 2001 l'accusata aveva sposato a \_\_\_\_\_ il cittadino svizzero \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, dipendente dello Stato presso il centro di manutenzione delle strade di  
\_\_\_\_\_. Ai novelli sposi il padre di lei ha messo a disposizione una casa a \_\_\_\_\_  
di sua proprietà.

Nel corso del mese di settembre 2002, \_\_\_\_\_, amministratore unico  
della \_\_\_\_\_ e amico del padre e, come tale, da tempo conosciuto  
dall'accusata, le ha chiesto se voleva venire a lavorare per la ditta presso le serre di  
\_\_\_\_\_, dove lavorava pure il padre.

Il 10 settembre 2002 \_\_\_\_\_ ha iniziato il nuovo lavoro. Il suo compito consisteva nell'estirpare le erbacce nelle serre dove veniva coltivata la canapa, nonché togliere la muffa e gli insetti dalle piante. Per questo lavoro percepiva un salario mensile di fr. 3'000.- netti.

Il lavoro è terminato alla fine di dicembre 2002.

2. Con decreto d'accusa 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto \_\_\_\_\_ autrice colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzata in veste di operaia presso la ditta \_\_\_\_\_, collaborato alla cura e alla manutenzione della coltivazione di un ingente quantitativo di piantine di canapa destinate alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana), percependo per tale mansione un salario mensile netto di fr. 3'000.--.

3. Al dibattimento l'accusata ha ammesso di sapere che la canapa può essere fumata. Ha tuttavia precisato di non avere nemmeno lontanamente immaginato che la coltivazione di \_\_\_\_\_ fosse destinata ad estrarre stupefacenti. Questo poiché sia \_\_\_\_\_, sia il padre, le avevano detto che la coltivazione serviva alla produzione di olio. Lei stessa, pur non avendo mai visto siffatta produzione, ha potuto constatare la presenza di bottiglie di olio presso la serra. Osserva altresì di non avere mai assistito al raccolto, ma di avere semplicemente smesso di lavorare quando le piante di canapa sono state tagliate. Da quel momento è nuovamente disoccupata.

L'accusata ha infine affermato che in quel periodo non aveva sentito di particolari problemi in Ticino con la coltivazione di canapa.

4. La difesa rileva che \_\_\_\_\_ è una ragazza che già da giovane ha sempre lavorato e che anche in questa occasione, quando ha avuto la possibilità di fare qualcosa non si è tirata indietro. Purtroppo in questo caso è stata ingannata sulle finalità della coltivazione in cui ha lavorato e questo proprio da persone con le quali aveva un particolare rapporto di fiducia.

Osserva altresì che in quel periodo la situazione concernente le coltivazioni di canapa era tutt'altro che chiara, tant'è che la Sezione dell'agricoltura faceva consulenza e l'Ufficio del lavoro inviava persone come operai nelle coltivazioni.

Chiede di conseguenza l'assoluzione.

5. Per l'art. 19 cifra 1 cpv. 1 LStup. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva canapa per produrre stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa.

Dagli atti risulta che l'accusata non sapeva che la canapa era destinata ad essere usata come stupefacente. Neppure vi erano segnali tali per i quali si possa dire che ella, pur non volendolo, si sia assunta il rischio che la canapa venisse usata a tale scopo. Non le può quindi essere ascritta né intenzione, né dolo eventuale.

Resta da verificare se non le sia imputabile una negligenza, dal momento che giusta l'art. 19 cifra 3 LStup. è perseguito anche chi ha commesso il reato per negligenza.

6. La negligenza è data quando l'autore, per imprevidenza, non ha percepito le possibili conseguenze del suo comportamento.

Nel caso di stupefacenti la negligenza è data non solo quando l'accusato ha adottato per negligenza un comportamento punibile, ma anche quando ha ignorato per negligenza che vi erano in gioco stupefacenti (cfr. Corboz, *Les infractions en droit Suisse*, vol. II, 2002, nota 70 all'art. 19 LStup.).

Nel caso concreto si potrebbe quindi dire che l'accusata, andando a lavorare per la prima volta in una coltivazione di canapa e sapendo che dalla canapa si possono estrarre anche stupefacenti, avrebbe dovuto assumere maggiori ragguagli in merito alla destinazione della canapa coltivata a \_\_\_\_\_. Non avrebbe quindi fatto, pur avendo avuto un ruolo del tutto marginale nella coltivazione, tutto quanto ci si poteva da lei attendere per assicurarsi che la canapa non fosse destinata al mondo degli stupefacenti.

Per poter essere ascrivibile una negligenza è tuttavia necessario che vi sia un nesso causale adeguato tra il comportamento dell'autore e il risultato finale. L'adeguatezza può essere negata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, solo in presenza di circostanze del tutto particolari che fanno apparire completamente secondario il comportamento dell'autore (cfr. per es. DTF 121 IV 10 cons. 3).

La dottrina più recente e autorevole riprende e sviluppa il principio dell'adeguatezza, precisando che obblighi di prudenza possono essere dati solo se riferiti a risultati prevedibili, ritenuto che la prevedibilità deve essere individualizzata (cfr. Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht*, Allg. Teil I, 1996, § 16 N. 16; Trechsel, *Schweizerisches Strafgesetzbuch*, 2. ed., N. 28 all'art. 18 CP).

In concreto l'accusata era stata informata dal padre che la canapa serviva alla produzione di olio. Lei stessa, giovane ventiduenne, aveva una fiducia cieca nel genitore, che l'aveva "salvata" dalla madre dandole la possibilità di venire in Svizzera e di lavorare, l'aveva sempre aiutata e protetta e le aveva facilitato la vita matrimoniale mettendole gratuitamente a disposizione una sua casa. Le medesime informazioni le sono state date dall'amico del padre che l'ha assunta e che conosceva da tempo.

Questo legame forte e dipendente dal genitore, unito al fatto che nel periodo in cui ha lavorato se vi erano state nei media notizie in merito ai canapai non ve n'erano invece praticamente state sulle coltivazioni, hanno fatto sì che per \_\_\_\_\_ non fosse assolutamente prevedibile che il padre la ingannasse e che il reale scopo della coltivazione fosse l'estrazione di stupefacenti.

Non le può quindi essere imputata una negligenza per non aver raccolto quelle informazioni, la cui assunzione in altre circostanze si avrebbe da lei potuto pretendere.

L'accusata deve di conseguenza essere prosciolta.

visti \_\_\_\_\_ gli art. 19 cifra 1 e 3 LStup.; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo \_\_\_\_\_ ai quesiti posti;

proscioglie \_\_\_\_\_,

dall'imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003;

caricale spese allo Stato;

le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di \_\_\_\_\_

cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Ministero pubblico della Confederazione, \_\_\_\_\_

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_,

Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, \_\_\_\_\_.

Il presidente:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.